

7% annuo - oltre al diritto di commissione del 0.50% "una tantum" nell'ipotesi di un ammortamento ultraventicennale;

2°) - senza abbinamento assicurativo; 8% (otto per cento) annuo qualunque sia la durata dell'ammortamento;

b) - durata del mutuo compatibile con le esigenze dell'abbinamento assicurativo e la durata del contributo statale, oppure soltanto con la durata di detto contributo, qualora il mutuo non venga abbinato a contratti assicurativi e, comunque, non superiore ai 35 anni;

c) - rimborso del mutuo mediante pagamento di rate bimestrali di importo pari ad un sesto dell'annualità posticipata di ammortamento;

d) deposito, per spese legali e tecniche da determinarsi dal Presidente e dal Direttore [generale] generale ai sensi della delibera consiliare 28 giugno 1949;

e) garanzie: 1°) ipoteca di primo grado sulle aree e sui fabbricati da costruirsi con il provento del mutuo; 2°) cessione "pro solvendo" del contributo statale annuo nel pagamento